

IL PROBLEMA DELLE TRUFFE DA PARTE DI SEDICENTI INVESTITORI IN CRIPTOATTIVITA'

1. Premessa

Ci capita sempre più spesso di assistere persone che sono state contattate in vario modo da soggetti che hanno loro proposto investimenti finanziari, normalmente in criptovalute, prefigurando lauti guadagni in tempi brevissimi e che poi – una volta intascato il denaro – si sono lestamente dileguati rifiutandosi comunque di restituirlo e anzi chiedendone dell'altro.

Le persone che noi abbiamo conosciuto sono della più diversa estrazione sociale e dall'età più varia. Sono sia uomini che donne.

Può capitare che siano persone che in passato abbiano subito delle truffe o dei tentativi di truffa sempre nell'ambito delle criptoattività o comunque nel settore finanziario, ma al di fuori del circuito bancario.

Si tratta comunque di persone che non hanno alcuna conoscenza del funzionamento delle criptoattività sul piano tecnico e questo rende le stesse più esposte a subire questa tipologia di comportamenti.

Usualmente dopo un contatto al telefono da numero non italiano oppure tramite i più comuni *social media*, questi presunti consulenti finanziari affermano di lavorare o di essere in contatto con società finanziarie straniere (spesso indicate come ubicate nel Regno Unito o a Cipro) oppure di aver effettuato con successo investimenti presso dette entità finanziarie.

2. Modus procedendi comune

Dopo le prime interlocuzioni viene richiesto da parte del sedicente consulente il versamento di somme di denaro usualmente di poche centinaia o migliaia di euro, previa apertura di una posizione su «exchange» ossia piattaforme online estere che consentono di acquistare e vendere criptovalute a fronte del versamento di moneta avente corso legale, dietro il pagamento di commissioni.

In alcuni casi le persone chiedono una qualche referenza o documenti di riconoscimento, che gli vengono prontamente trasmessi ma che poi si rivelano falsi o quantomeno non verificabili ad un esame più approfondito.

Una volta aperta la posizione sull'*exchange* e convertito l'importo versato in criptovaluta secondo le precise istruzioni ricevute, il sedicente investitore – che ha notevoli doti di convincimento e una evidente preparazione tecnica nel settore delle criptovalute – chiede che venga effettuato il versamento delle somme precedentemente convertite in criptovaluta su un *wallet* (che può essere fisico o digitale) identificato esclusivamente da un codice alfanumerico.

E' con il compimento di quest'ultima operazione che la persona perde definitivamente la possibilità di disporre del proprio denaro perché ha effettuato un trasferimento dell'importo su un *wallet* in esclusiva disponibilità di un soggetto estraneo, *wallet* di cui non dispone delle chiavi di accesso e neppure conosce l'ubicazione.

Dal momento che tutte le transazioni di criptovalute avvengano tramite il sistema della *blockchain*, che non è possibile risalire al soggetto che detiene le credenziali del *wallet*, di fatto si tratta di un versamento irreversibile nel senso che non ci sono strumenti utilizzabili (sia sul piano giuridico che su quello tecnico) per recuperare i soldi versati, se non acquisendo le credenziali di accesso al *wallet* (e in caso di *wallet* fisico anche materialmente il *wallet* stesso).

A questo punto, il sedicente investitore fornisce (se già non lo ha fatto prima) alla persona contattata il link ad un sito internet di una presunta società finanziaria straniera dal quale sarebbe possibile visualizzare giorno per giorno l'andamento del proprio investimento.

Di solito poche migliaia di euro diventano nel giro di poche settimane o di pochi mesi centinaia di migliaia di euro o di dollari o - per meglio dire - ciò è quanto viene visualizzato sul sito della presunta società finanziaria.

Di fatto non c'è alcuna connessione tra le somme presenti sul *wallet* e quanto visualizzato sulla pagina internet.

Detti siti internet riportano indirizzi fisici a cui non corrisponde la reale ubicazione del soggetto agente e spesso si tratta di abitazioni private presumibilmente di soggetti del tutto all'oscuro della vicenda.

E' usuale che per l'apertura della posizione il sedicente consulente chieda (e purtroppo ottenga) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale della persona interessata.

Le trasmissioni dei documenti avvengono usualmente via whatsapp o tramite account di posta della sedicente società finanziaria.

Dopodiché solitamente sono proposti dal sedicente consulente finanziario nuovi versamenti utilizzando la medesima metodologia.

A volte gli *exchange* rilevano anomalie in queste operazioni e bloccano l'operatività a tutela del proprietario dell'account, tuttavia, in questi casi il sedicente consulente si attiva prontamente, accampando scuse spesso assai tanto fantasiose quanto inverosimili e chiedendo alla persona interessata di procedere all'apertura di una posizione su un altro *exchange* affinché possano proseguire i versamenti sul *wallet*.

Abbiamo riscontrato situazioni in cui il sedicente consulente si offre, altresì, di aiutare l'interessato ad aprire l'*account* sull'*exchange* in modo presumibilmente da entrare in possesso delle credenziali di accesso e compiere operazioni all'insaputa del titolare dell'*account*.

A ogni versamento vengono aggiornati i valori visualizzati sulla posizione personale del sito internet della presunta società finanziaria.

Dopo alcuni mesi, le persone che hanno versato il denaro e che visualizzano cifre oramai a sei o a sette zeri conseguenti all'investimento, chiedono di poterne entrare in possesso.

A questo punto il sedicente consulente e/o altri soggetti della società finanziaria asseriscono che ciò non sia possibile se non dietro il versamento di cospicue somme di denaro a titolo alternativamente di tasse, IVA, del pagamento di miners (ossia coloro che mettono a disposizione le risorse hardware per consentire i calcoli occorrenti per l'aggiornamento in tempo reale delle transazioni nella blockchain) o il pagamento di *fee* in favore di fantomatiche autorità della «Blockchain» (è comune l'utilizzo di carte intestate con nomi del tipo «Blockchain Authority» o altre fittizie Autorità di controllo più o meno esistenti).

Anche queste somme vengono versate ad un *wallet*.

A fronte della titubanza della persona interessata per queste richieste di pagamento, il sedicente investitore o altri soggetti ad esso associati, si fanno più insistenti e asseriscono usualmente che:

- senza il versamento il denaro sarà perso per sempre;
- che il versamento va fatto in tempi rapidi altrimenti c'è il rischio che il denaro non sia più recuperabile.

In alcuni casi da noi conosciuti purtroppo le persone hanno versato le somme richieste, ma nonostante detti ulteriori pagamenti, non hanno comunque recuperato alcunché. Anzi si sono visti richiedere ulteriori somme con nuove pretestuose motivazioni.

Alcune persone si sono perfino pesantemente indebitate per far fronte a queste richieste, chiedendo prestiti a parenti, amici o a istituzioni bancarie, ed anzi vengono incentivate a farlo proprio dagli stessi sedicenti consulenti finanziari.

In altri casi, in conseguenza del persistente rifiuto dei soggetti interessati a versare altre somme di denaro, sono seguite telefonate e messaggi insistenti o addirittura minacce di non meglio precisate azioni legali.

Capita, altresì, che dopo anni di distanza le persone che in passato avevano perso somme rilevanti, vengano nuovamente contattate, questa volta da sedicenti società della Blockchain o autorità di controllo o studi legali, normalmente dichiaratamente inglesi, che segnalano che sussisterebbero ingenti somme «nella blockchain» intestate alla persona interessata e si dicono disponibili a restituirle a fronte del versamento di somme a titolo variamente di spese legali e/o di imposte e/o di commissioni.

Anche in questo caso le somme eventualmente corrisposte sono irrimediabilmente perse.

3. Caveat

E' fondamentale non versare somme di denaro in queste situazioni e, in caso di dubbio, relazionarsi con il proprio professionista di fiducia.

E' importante sapere che:

- la *blockchain* (o meglio le *blockchains*) ossia il registro digitale condiviso, decentralizzato e immutabile, che registra le tutte transazioni di una tipologia di criptovaluta in modo sicuro e trasparente non ha alcun ente di controllo o autorità che dir si voglia;
- senza le necessarie credenziali le somme depositate sulla blockchain non sono recuperabili da chicchessia;
- in Italia nessun soggetto può prestare attività di consulenza finanziaria se non è iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari che è consultabile al seguente link <https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/home> oppure se non è un soggetto «bancario» (più correttamente non sia qualificabile come finanziatore o intermediario del credito ai sensi del Testo Unico Bancario).

4. Potenziali conseguenze negative per chi ha effettuato il pagamento a sedicenti consulenti finanziari

Esistono potenziali rilevanti conseguenze negative, oltre a quella più evidente costituita dalla perdita economica, che possono verificarsi per effetto del trasferimento di denaro al sedicente consulente finanziario o ai soggetti ad esso correlati in quanto:

- usualmente queste persone hanno avuto accesso ai documenti di riconoscimento e/o ad altri dati personali dei soggetti che hanno effettuato i pagamenti e nulla esclude che possano farne un utilizzo indebito nel futuro più o meno immediato;
- non sappiamo quale impiego venga fatto delle criptovalute che le persone inconsapevolmente hanno trasferito in via definitiva a questi soggetti e ciò può potenzialmente determinare un coinvolgimento in futuri reati anche gravi commessi dal sedicente consulente finanziario o da soggetti terzi a quest'ultimo riconducibili. La sensazione che abbiamo avuto è che si tratti di un'attività organizzata e svolta in modo continuativo e che presumibilmente fa affluire grandi quantità di denaro sui vari *wallet* nella disponibilità dei soggetti agenti;
- le somme depositate all'estero (gli *exchanges* sono di solito ubicati all'estero) devono essere oggetto di monitoraggio fiscale annuale atteso che è onere del contribuente dimostrare che successivamente le stesse siano rientrate in Italia o siano state illecitamente sottratte in un secondo momento. L'omissione di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie proporzionali a quelle trasferite.

Quindi in queste situazioni suggeriamo di presentare tempestivamente una **denuncia - querela all'Autorità Giudiziaria** con tutti gli elementi e documenti a propria conoscenza affinché possano essere effettuate le necessarie indagini.

Ricordiamo in proposito che alcuni reati sono perseguibili soltanto a querela della persona offesa che va, pertanto, presentata entro tre mesi da quando si è preso coscienza del possibile reato di cui si è stati vittima.

Infatti, anche se alla denuncia non conseguisse l'effettivo recupero di tutte o parte delle somme trasferite, si conseguirebbe l'effetto utile di prendere inequivocabilmente le distanze da quanto avvenuto con un formale atto avente data certa e ciò ha una particolare valenza nell'ambito di situazioni spesso complicate e che potrebbe risultare assai difficile da ricostruire a distanza di anni.

Inoltre, si avrebbe un elemento fondamentale da produrre all'Agenzia delle Entrate riguardo alla circostanza che le somme trasferite non sono più nella propria disponibilità e ciò fin dall'iniziale trasferimento delle stesse al *wallet*.

Infine, si consentirebbe alle Autorità proposte di svolgere indagini che ove giungessero a conclusioni favorevoli, ridurrebbero il rischio che future condotte criminose possano essere perpetuate.

Genova, 25 luglio 2025.

Avv. Marco Bersi

Avv. Giuseppe Pugliese